

Roma, 17 novembre 2017  
Prot. n. 216 /VP/mgs

A tutte le Strutture  
Loro Sedi

**Oggetto: Prescrizione contributi per i dipendenti della PA ó circolare INPS n. 169/2017**

Cari amici,

con nostra precedente circolare (prot. n. 211 del 17 ottobre 2017) vi avevamo trasmesso la lettera unitaria con cui CGIL CISL UIL, sulla base di approfondite argomentazioni di merito, chiedevano al Ministro del lavoro e al Presidente dell'INPS di rivedere la circolare n. 94/2017 che aveva previsto, dal prossimo anno, l'applicazione della prescrizione quinquennale dei contributi anche ai lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche (ex INPDAP).

Il 15 novembre scorso, l'INPS ha diramato la nuova circolare n. 169/2017 (vedi allegato) che annulla e sostituisce integralmente la precedente modificando in parte, sulla base di un nuovo orientamento del Ministero del lavoro, le precedenti indicazioni. Le disposizioni ivi contenute avranno **applicazione a partire dal 1 gennaio 2019**.

L'INPS conferma l'interpretazione che ritiene applicabile in via generale, e quindi anche alle Casse della Gestione dei dipendenti pubblici, l'articolo 3 commi 9 e 10 della legge 335/1995 che ha ridotto a 5 anni il termine per la prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. La contribuzione una volta prescritta non può più essere versata e quindi incassata dall'INPS. Il termine di prescrizione, inoltre, decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, vale a dire il giorno in cui l'INPS può esigere la contribuzione (cioè il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce). Tuttavia, sulla base delle specifiche normative, in particolare l'articolo 31 della legge 610/1952, che per un verso disciplinano il pensionamento nelle pubbliche amministrazioni e dall'altro regolamentano il recupero delle contribuzioni in questo settore, la circolare fornisce nuove indicazioni.

Di conseguenza, per gli iscritti all'ex INPDAP nelle casse CPDEL, CPS, CPUG, e CTPS (cioè Enti locali, Sanità, Ufficiali giudiziari e Stato) anche in assenza del recupero della contribuzione dovuta, l'attività lavorativa sarà considerata interamente utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza. Gli enti datori di lavoro, però, saranno tenuti a sostenere l'onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio del lavoratore e non assistiti da contribuzione. La quantificazione di tale onere avverrà secondo i criteri di calcolo dell'art. 13 della legge 1338/1962 e quanto dovuto dal datore di lavoro inadempiente sarà oggetto di recupero, anche in via coattiva, da parte dell'INPS. Quindi in questi casi non vi sono oneri economici a carico del lavoratore.

Viceversa, per gli iscritti alla cassa CPI (insegnanti di asilo e scuole elementari parificate) per i quali è espressamente esclusa l'applicazione del citato art. 31 legge 610/1952, il datore di lavoro ha la facoltà, e non l'obbligo, di sanare l'omissione della contribuzione prescritta chiedendo la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge 1338/1962; in questo caso la liquidazione della pensione potrà avvenire solo dopo il versamento della riserva matematica secondo le previsioni di legge e quindi a carico del datore di lavoro oppure, in mancanza, a carico del lavoratore. Nella circolare inoltre si ricorda che dal 1° novembre 2012 sussiste l'obbligo tassativo per le pubbliche amministrazioni di inviare le dichiarazioni contributive mensili tramite flusso UniEmens lista PosPA.

Le nuove indicazioni, pur seguendo solo in parte quanto suggerito nella lettera unitaria, sembrano in effetti risolvere vari problemi sollevati dalla applicazione della prescrizione contributiva anche alle gestioni pubbliche. Tuttavia, come è noto, le banche dati contributive di queste gestioni presentano varie criticità e inoltre non è chiaro quali adempimenti burocratici saranno eventualmente riversati sui lavoratori anche laddove sussista l'obbligo di assumersi l'onere del trattamento pensionistico in capo al datore di lavoro. Di conseguenza, in collaborazione con il Patronato INAS-CISL, proseguiremo il nostro confronto con l'INPS per verificare l'effettività della tutela dei lavoratori.

Per il Dipartimento  
Maurizio Petriccioli

Allegato:  
- Circolare INPS n. 169/2017